

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023 ed il giorno 03 del mese di febbraio, alle ore ventuno e dieci minuti, in Venegono Superiore (VA), via Leonardo da Vinci n. 18, presso la sede dell'associazione "GISAF Gruppo Innovazione e Auto-Aiuto Familiare",

è presente Lelia Mazzotta Natale, nata a Vicenza, il 15 dicembre 1969, domiciliata per la carica in Venegono Superiore (VA), via Leonardo da Vinci n. 18, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di presidente del consiglio della associazione "GISAF Gruppo Innovazione e Auto-Aiuto Familiare", con sede in Venegono Superiore (VA), via Leonardo da Vinci n. 18, codice fiscale 95064990120.

Il Presidente dà lettura del seguente,

ordine del giorno

Consiglio di Amministrazione

- 1) Modifica articolo n. 6 ed articolo n. 17 dello Statuto vigente a seguito di comunicazione degli uffici del RUNTS di richiesta adeguamento statutario ai fini del perfezionamento iscrizione nel RUNTS;
- 2) Delibere relative e conseguenti.

A norma di statuto la signora Lelia Mazzotta Natale, nella sua anzidetta qualità, mantiene la presidenza del consiglio e conferma le comunicazioni rese in apertura dei lavori, che si riportano ai fini della completezza del seguente verbale:

—Il presente consiglio è stato regolarmente convocato con modalità idonea ai sensi dell'art. 17 dello statuto;

—del consiglio, con essa comparente, sono presenti tutti i componenti (Lelia Mazzotta Natale, presidente; Liliana Squillace, vicepresidente; Sandra Doveri, consigliere; Roberta Nuzzo, consigliere; Patricia Sandra Seminario, consigliere);

—è stata accertata identità e legittimazione degli intervenuti.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione da quindi atto che in questo momento è presente l'intero consiglio e atto a deliberare in merito.

Il presidente dichiara regolarmente costituito il consiglio per la trattazione all'ordine del giorno chiamando a fungere da segretario la signora Sandra Doveri.

Sul primo punto dell'o.d.g., il presidente ricorda ai presenti che:

—lo statuto vigente dell'Associazione è stato modificato in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 117/2017 e dell'obbligo ivi previsto di adeguarlo alle norme inderogabili introdotte dalla Riforma;



Lelia Mazzotta Natale
Sandra Doveri

-a partire dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/17) il Ministero del Lavoro, in forza della competenza in materia di Terzo Settore, ha formulato successivi orientamenti e aggiornamenti interpretativi sulle corrette modalità di adeguamento degli statuti e applicazione delle novità della riforma;

-con l'avvio di operatività del Registro Unico Nazionale del terzo Settore (di seguito RUNTS) lo scorso 23 novembre 2021, gli elenchi delle associazioni iscritte nei registri ODV e APS sono stati trasferiti automaticamente nelle corrispondenti sezioni ODV e APS del RUNTS;

-a far data dal 24 febbraio 2022 sono iniziate le attività di verifica da parte degli uffici del RUNTS su completezza e regolarità formale della documentazione di riferimento di ciascun ente già iscritto nei precedenti registri e trasmigrato nelle nuove sezioni del RUNTS

Il presidente informa che in data 25 novembre 2022 è stato comunicato dagli uffici del RUNTS incaricati per l'istruttoria della iscrizione di codesta associazione alla sezione APS del RUNTS che lo statuto vigente non risulterebbe adeguato e conforme a quanto richiesto dal D.Lgs n. 117/17 secondo gli orientamenti e aggiornamenti ministeriali formulati con riguardo a diritto di voto dei minorenni e cooptazione degli amministratori cessati (Ministero del lavoro, nota del 30 novembre 2021). Con riguardo al voto dei soci minorenni, il Ministero ha sottolineato che non sarebbe legittima l'esclusione, per statuto, del diritto di voto del socio minorenne poiché ne risulterebbe leso lo stesso "status" di socio, ben potendo, peraltro, esercitarsi il relativo diritto per il tramite dei soggetti investiti della potestà genitoriale. Con riguardo alla cooptazione il Ministero ha sottolineato che l'istituto non risulterebbe richiamato nella normativa riservata agli ETS né appare conforme con i principi di democrazia che devono ispirare la governance degli enti con qualifica di ETS.

La modifica dello statuto- limitatamente agli articoli evidenziati- si rende necessaria: qualora infatti codesta associazione non dovesse adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dagli uffici del RUNTS, le sarebbe negata l'iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente, in forza anche della delega ricevuta dai soci con l'assemblea straordinaria di adeguamento statutario al D.Lgs 117/2017 del 18/03/2021 procede quindi alla lettura della nuova formulazione degli articoli in commento affinché risultino coerenti ed adeguati alle considerazioni critiche segnalate dagli uffici del RUNTS.

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione "GISAF Gruppo Innovazione e Auto-Aiuto Familiare", tenutasi in data 03 febbraio 2023, udita ed approvata la relazione del Presidente

DELIBERA

1°) di modificare gli articoli n. 6 e n. 17 dello statuto al fine di renderli adeguati e coerenti a quanto richiesto dal D.Lgs n. 117/17 nell'interpretazione offerta dal Ministero del Lavoro,



2°) di approvare e di adottare il nuovo testo di statuto con gli articoli così modificati che si manda ad allegare al presente atto sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale,

Il presidente del consiglio mette quindi in votazione, per alzata di mano, la deliberazione sopra riportata.

Dopo prova e controprova, la votazione dà il seguente risultato:

voti favorevoli: 5 (cinque)

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

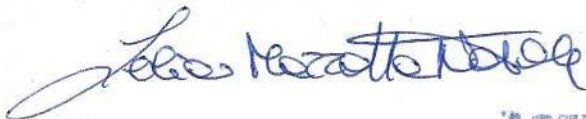
Il presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara pertanto approvata la delibera all'unanimità dei presenti.

Ai fini fiscali il Presidente dichiara che il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del combinato disposto degli artt. 82, comma 5 e 104, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola toglie la seduta e scioglie il consiglio alle ore ventidue e venti minuti.

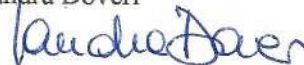
Il Presidente

Lelia Mazzotta Natale



Il Segretario

Sandra Doveri



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Ufficio Territoriale di Varese PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Registrato a Varese il 23/02/2023 AL FUNZIONARIO
N° 331 Serie 3 Antonio C...



GISAF
Gruppo Innovazione Sociale e Auto-aiuto Familiare
Associazione di Promozione Sociale

Via L. Da Vinci, 18 Venegono Superiore

C.F./P.I. 95064990120

gisafonlus@gmail.com

Tel. 0331 861147 – 338 8820929

ALLEGATO "A"

- STATUTO -

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di Associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata: «GISAF GRUPPO INNOVAZIONE SOCIALE E AUTO-AIUTO FAMILIARE » di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Venegono Superiore (VA) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare lo scopo sociale è:
sostenere la famiglia partendo dal riconoscimento delle capacità e delle risorse specifiche insite nella stessa attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.



lauché Dover

lauché Dover

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- intervenire a sostegno della persona e delle famiglie;
- progettare e attuare servizi rivolti all'infanzia, di prevenzione del disagio e di potenziamento dei linguaggi espressivi e di promozione dell'agio;
- elaborare progetti pedagogici e culturali sperimentali e innovativi;
- proporre percorsi di formazione rivolti a genitori e a quanti sul territorio hanno responsabilità educative;
- supportare la formazione di gruppi genitoriali, anche di auto mutuo aiuto;
- promuovere e sostenere l'affido familiare;
- organizzare e attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l'organizzare di banche del tempo;
- partecipare alla gestione della rete dell'unità di offerta, ma anche alla sua programmazione e organizzazione insieme ai soggetti pubblici, nel quadro della sussidiarietà, come definito dall'art. 20 della L.R. n. 3 del 12 marzo 2008;
- costruire e rafforzare la rete dei servizi alla persona e alla famiglia con standard unificati di alta qualità, valorizzando le esperienze delle Cooperative e delle Associazioni del privato sociale,
- valorizzare e accrescere le reti di famiglie presenti sul territorio e legate al mondo del-



l'associazionismo familiare e della sussidiarietà orizzontale;

- promuovere la cultura dell'accoglienza, dell'affido e dell'adozione;
- elaborare progetti pedagogici rivolti ai minori e alle loro famiglie, intesi anche come prevenzione del disagio dell'infanzia anche tramite servizi innovativi;
- promuovere e valorizzare la cultura dell'infanzia.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

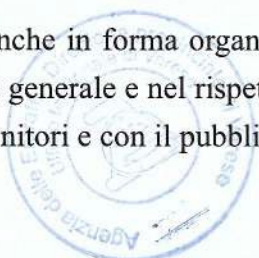
1. L'Associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per

anche Dover

Foto Raccolta fondi



cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - f. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli or-

- gani sociali;
- g. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - h. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, di scioglimento, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
5. La delibera del Consiglio di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.



Con due Dover

Lea Vozzato 2019

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a. l'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvare il programma di attività per l'anno successivo;
- d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h. approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- i. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comuni-



laudo Dover

Verasth Haseq

cazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'interditto, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività e il bilancio consuntivo;
 - f. deliberare l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
 - h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j. deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l. eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - m. nominare, all'occorrenza, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere



Lucia Dover

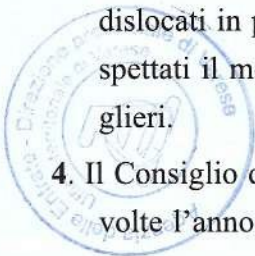
Roberto Tassi

scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio di Amministrazione oppure anche tra i non soci;

- n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p. all'occorrenza, istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio di Amministrazione che deve essere rinnovato.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC e tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale se-



condita ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario (se previsto)

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisione Legale



Fausto Doveri

Fausto Doveri

- Revisore Sociale*
1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno
 2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
 3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
 5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

due soci

Art. 21 – Organismo di mediazione

- due soci*
- 
1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivan-

te, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
 - a. quote sociali
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;



Sanctus Dore

Lea Verzotto

- f. rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il Consiglio di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili



1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

San due Dover

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
- Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.



Il Presidente della
Associazione di Promozione Sociale – Gisaf
Lelia Mazzotta Natale

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese

Registrato a Varese il 23/02/2023
al N° 331 Serie 3

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO

Antonio Gerardi